

Non toccare parti in giallo: AUTOMATICHE

POLIZZA A GARANZIA DELLA MANCATA RESA A CAUSA DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Tutela del Patrimonio e dei Beni

SOGLIA E FRANCHIGIE DIFFERENZIATE PER AVVERSITÀ

SOGLIA E FRANCHIGIA FISSA

Condizioni di assicurazione

Rischi Agevolati



DEFINIZIONI	5
DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE.....	9
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CON CONSEGUENZE CATASTROFALI	9
ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AVVERSITÀ DI FREQUENZA	10
AVVERSITÀ ACCESSORIE	10
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	11
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA	11
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	12
ART. 4 - RETTIFICHE	12
ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	12
ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	12
ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA	12
ART. 8 - DATI METEOROLOGICI	12
ART. 9 - ESCLUSIONI.....	13
ART. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	13
ART. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI	14
ART. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE	14
ART. 13 - GARANZIE PRESTATE	14
ART. 14 - SOGLIA.....	14
ART. 15 - FRANCHIGIA.....	14
ART. 16 - SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO	16
ART. 17 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA	16
ART. 18 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO	17
ART. 19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	17
ART. 20 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	18
ART. 21 - MANDATO DEL PERITO.....	18
ART. 22 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO	18
ART. 23 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA	19
ART. 24 - PERIZIA D'APPELLO.....	19
ART. 25 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO	20
ART. 26 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO	20
DISPOSIZIONI DIVERSE.....	21
ART. 27 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	21
ART. 28 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	21
ART. 29 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	21
ART. 30 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.	21
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE	22
GARANZIE PER AVVERSITÀ GRANDINE	22
PRODOTTI ARBOREI	22
PRODOTTO AGRUMI	22
PRODOTTO FICO D'INDIA.....	23



PRODOTTO FRUTTA	23
PRODOTTO OLIVE	29
PRODOTTO UVA.....	30
PRODOTTI ERBACEI.....	32
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)	32
PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE	32
PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO)	32
PRODOTTO CARCIOFO	33
PRODOTTO CAVOLFIORE (PIANTA), CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCCIO (PIANTA)	33
PRODOTTO CECI E LENTICCHIE	34
PRODOTTO CEREALI AUTUNNO-VERNINI	34
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE	34
PRODOTTO CIPOLLA BULBO, AGLIO BULBO	35
PRODOTTO COCOMERI E MELONI	35
PRODOTTO FAGIOLI	36
PRODOTTO FAGIOLINI	36
PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO	37
PRODOTTO INSALATA (PIANTA), RADICCHIO (PIANTA)	37
PRODOTTO MAIS	38
PRODOTTO MELANZANE	39
PRODOTTO PATATA	40
PRODOTTO PEPPERONI	41
PRODOTTO PISELLI.....	42
PRODOTTO POMODORI.....	43
PRODOTTO PORRO (PIANTA).....	44
PRODOTTO RISO THAI (TIPI INDICA)	45
PRODOTTO SEMI.....	45
PRODOTTO SPINACIO E SPINACINO.....	46
PRODOTTO TABACCO	47
PRODOTTO VIVAI	51
VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)	51
PRODOTTO PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITE	51
PRODOTTO NESTI DI VITE	52
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO).....	53
VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)	53
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO).....	54
GARANZIE PER AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DIVERSE DALLA GRANDINE.....	55
GARANZIA AVVERSITÀ VENTO FORTE	55
PRODOTTI ARBOREI	56
PRODOTTO ACTINIDIA - UVA	57
PRODOTTO FRUTTA	57
PRODOTTO VIVAI	57
PRODOTTI ERBACEI.....	57
PRODOTTO CEREALI – RISO	57
PRODOTTO MAIS	57
PRODOTTO TABACCO	58
PRODOTTO COLTURE DA SEME	58
GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA	58
PRODOTTI ARBOREI	59
PRODOTTO ALBICOCCHIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE	59
PRODOTTO UVA DA VINO.....	59
PRODOTTI ERBACEI.....	60
GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI NEVE	62



GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA PRIMAVERILE	62
PRODOTTI ARBOREI	62
PRODOTTO ACTINIDIA E UVA	62
PRODOTTO ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE.....	62
PRODOTTI ERBACEI.....	63
GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA AUTUNNALE	65
PRODOTTI ARBOREI	65
PRODOTTI ERBACEI.....	65
GARANZIA AVVERSITÀ SICCATÀ.....	65
PRODOTTO MAIS	66
GARANZIA AVVERSITÀ ALLUVIONE.....	66
GARANZIA AVVERSITÀ COLPO DI SOLE	66
GARANZIA AVVERSITÀ VENTO CALDO	66
GARANZIA AVVERSITÀ SBALZO TERMICO	67
PRODOTTO RISO E RISO THAI	67
CAMPIONI	67

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO

Il danno provocato al prodotto assicurato da avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO

Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

ATTECCHIMENTO

Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'Art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

L'adesione alla polizza collettiva, che contiene:

la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;

- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto all'Art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale, in ottemperanza all'Art. 49 del Reg. UE 1308/2013;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida da parte del Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.



CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'Art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, definito "attivo" ai sensi dell'Art. 9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L. n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata o telegramma. Essa deve contenere almeno: nome Assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia.

PAAN

Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

PARTITA

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.

PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

Allegato al certificato di assicurazione derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornati per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.



POLIZZA-COLLETTIVA

Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO

Il valore unitario da applicare alle produzioni assicurabili, stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell'Art.14 del D.M. n. 162 del 12/1/2015 e decretato successivamente con D.M. n. 5450 del 10/03/2015.

PRODOTTO

Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PAAN.

PRODUZIONE

Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

RESA ASSICURATA

Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SEMINA

L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO

Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'Impresa Assicuratrice che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

SOGLIA

Limite di danno indennizzabile a termini di polizza, relativo a sinistro/i avvenuto/i dopo la notifica, riferito all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune ancorché coltivata in più partite riportate in uno o più certificati di assicurazione, il cui superamento è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo.

Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO

Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.



VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE

Premesso che:

A) per le avversità **Eccesso di pioggia e Siccità** l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'avversità riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

B) gli effetti delle avversità in garanzia:

- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità **Grandine**, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre conseguenze determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali avversità atmosferiche, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITÀ

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.



ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE AVVERSITÀ DI FREQUENZA

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7mo grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiori agli 80 mm, che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che, in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alla produzione assicurata.

Verrà altresì considerata come Eccesso di Pioggia la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio", con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di 1 ora, che causi effetti meccanici diretti sulla produzione assicurata.

ECESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

AVVERSITÀ ACCESSORIE

COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° C.

SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.

VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale di cui al D.M. relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n. 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'Art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e dall'Art. 49 Reg. UE 1308/2013 OCM (Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza, veridicità e non reticenza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, sul quale dovranno essere indicate le combinazioni di avversità o le singole avversità garantite.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento Forte;
- sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Colpo di sole, Eccesso di pioggia e Sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Gelo e Brina, Eccesso di Neve;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Vento caldo e Siccità.

Si precisa che la prestazione di tutte le garanzie non decorre mai prima dell'emergenza per le colture erbacee seminate e mai prima dell'attecchimento per le colture erbacee trapiantate.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno-vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RETTIFICHE

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

ART. 7 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità:

catastrofali:

- **Alluvione**
- **Brina**
- **Gelo**
- **Siccità**

nonché delle avversità di **frequenza:**

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta;

e delle avversità **accessorie:**

- **Colpo di sole** e **Vento caldo**, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;
- **Sbalzo termico**, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

ART. 8 - DATI METEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati. La società potrà avvalersi anche di dati forniti da Enti privati quali RadarMeteo.

I dati dovranno essere relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq., su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + - 10% per tutti le avversità con l'eccezione della Grandine, del Gelo e del Vento Forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di pioggia, quali giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento, si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità denunciata a termini dell'ART. 19.

ART. 9 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi causa anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, salvo quanto previsto dalle Condizioni speciali.

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, **la Società non è obbligata in alcun caso per:**

- a) **danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- c) **innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità in garanzia;**
- d) **abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **incendio;**
- f) **danni provocati da qualsiasi altra avversità non coperta da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata;**
- g) **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- h) **danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- i) **danni conseguenti a fitopatie;**
- j) **danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- k) **danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- l) **danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);**
- m) **danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;**
- n) **produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.**

ART. 10 - QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta, sotto la propria responsabilità, che la produzione indicata nello stesso:

- a) **è quella indicata e riportata nel Piano Assicurativo Individuale relativo al Piano Colturale dell'anno in corso, contenuto nel proprio Fascicolo Aziendale;**
- b) **si riferisce ad una coltura irrigua o no ai sensi delle definizioni di polizza; nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come partita irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre la quantità di prodotto dichiarata, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- c) è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- d) è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alla produzione assicurata.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

ART. 11 - PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

ART. 12 - ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

ART. 13 - GARANZIE PRESTATE

Le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali sono quelle definite annualmente dal Piano Assicurativo Annuale Nazionale approvato per D.M. MIPAAF e possono trovare copertura tramite le seguenti combinazioni "a pacchetto":

- **pacchetto avversità frequenza:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve;
- **pacchetto avversità frequenza più catastrofali:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina, siccità;
- **pacchetto avversità frequenza più catastrofali e accessorie:** grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, alluvione, gelo e brina, siccità, colpo di sole e vento caldo, sbalzo termico.

Le combinazioni sopraindicate sono da intendersi scelte obbligatorie, salvo diversamente stabilito nella Polizza Collettiva.

ART. 14 - SOGLIA

Sono ammessi ad indennizzo i danni che superano la soglia di danno definita dalla normativa vigente per la specie oggetto di assicurazione, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune. La percentuale della soglia **deve risultare** sul certificato di assicurazione.

Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita, la franchigia come indicato nell'ART. 15.

ART. 15 - FRANCHIGIA

La scelta della franchigia da parte dell'Assicurato **deve risultare** sul certificato di assicurazione. L'importo della franchigia è calcolato sul valore assicurato (iniziale o ridotto).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIA FISSA GRANDINE

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità grandine è del 10% con possibilità di scelta, delle franchigie opzionali del 15%, del 20% e del 30%, ad esclusione delle seguenti specie:

fr. 15% per fagioli, fagiolini, piselli, insalata, cetrioli, carote, finocchi, fragole, piccoli frutti, cipolla bulbo, cipolline, melanzane, peperoni, patate, tabacco, Kentucky, zucche, zucchine;

fr. 20% per vivai di piante da frutto e vivai di piante di olivo, vivai di pioppi, barbatelle di vite, talee di vite madre, colture da seme (eccetto cereali, mais e soia), cocomeri, Sugar baby, meloni.

FRANCHIGIA FISSA VENTO FORTE

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi dell'avversità Vento Forte è pari al:

- a) 20% per tabacco, vivai, pere, susine, agrumi;
- b) 15% per frutta (escluse pere, susine e agrumi), fragole, piccoli frutti, olive, orticole in genere e riso;
- c) 10% per uva, cereali a paglia, mais, pomodoro, girasole, colza e soia.

Qualora la garanzia grandine sia prestata con aliquota di franchigia superiore alle aliquote indicate ai precedenti punti, la garanzia Vento Forte verrà automaticamente ed obbligatoriamente prestata con il medesimo livello di franchigia applicata alla garanzia avversità Grandine.

FRANCHIGIA FISSA ALTRE AVVERSITÀ

L'aliquota di franchigia assoluta da applicare in detrazione al danno causato al verificarsi delle avversità Gelo e Brina, Siccità, Sbalzo Termico, Eccesso di Pioggia, Vento Caldo, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Alluvione, è del 30% per tutte le specie.

APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA PER DANNI SINGOLI O COMBINATI

Al verificarsi di ogni avversità in forma singola la franchigia applicata sarà quella specifica di tale avversità ed indicata sul certificato di assicurazione.

Al verificarsi di avversità combinate aventi franchigie identiche, verrà applicata una sola volta la franchigia comune a tali avversità ed indicata sul certificato di assicurazione.

Al verificarsi di avversità combinate Grandine e Vento Forte ove la franchigia relativa all'avversità Grandine sia inferiore alla franchigia relativa all'avversità Vento Forte, verrà applicata una sola volta la franchigia relativa a quest'ultima avversità.

Al verificarsi di avversità combinate Grandine e/o Vento Forte ed altra avversità avente franchigia fissa al 30%, la franchigia è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni complessivi superiori al 30% del valore assicurato la franchigia sarà invece progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

In caso di scelta della franchigia 30% per Grandine e/o Vento Forte si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 16 - SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO

SCOPERTO

È un'ulteriore parte del danno indennizzabile che può essere a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro.

L'importo dello scoperto è applicato sul danno liquidato e viene dedotto dall'indennizzo.

Per la sola garanzia Vento Forte, per i danni che si verificano entro 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della raccolta, anche nel caso di raccolta scalare, e comunque oltre quanto previsto dal seguente paragrafo - Limite di indennizzo, verrà applicato per tutte le specie uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante, per partita assicurata, derivato dagli effetti di detti eventi, salvo quanto disposto dalle Condizioni speciali per la garanzia Vento Forte.

LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti l'importo superiore a quanto sotto riportato.

- **AVVERSITÀ GRANDINE IN FORMA SINGOLA**

Per l'avversità grandine non combinata con altri eventi assicurati:

- 70% per tabacco, vivai e cucurbitacee.

da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

- **ALTRE AVVERSITÀ IN FORMA SINGOLA O COMBINATA**

Per le altre avversità atmosferiche in forma singola o combinata per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 60% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.

- **COMBINAZIONE DI AVVERSITÀ GARANTITE CON FRANCHIGIE DIVERSE**

Qualora si verificassero danni combinati da Grandine e qualsiasi altra avversità assicurata, è **prevista la percentuale massima di indennizzo del 70% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.**

Per danno precoce da Eccesso di Pioggia sui prodotti fagioli, fagiolini, mais, piselli, pomodoro da industria, soia nell'ambito dei limiti di indennizzo di cui al paragrafo precedente, possono trovare applicazione i disposti degli *ART. 158, ART. 159, ART. 160* delle Condizioni speciali di assicurazione.

ART. 17 - DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'ART. 19 affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 18 - RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità garantite, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domane di riduzione accettate, devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i certificati d'assicurazione, di cui ne fanno parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo ART. 23;**
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante nel fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'ART. 17.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e/o Vento Forte è consentita fino a 20 (venti) giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 20 - MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

ART. 21 - MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all' ART. 20, deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'ART. 10, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare al momento del/degli sinistro/i, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell' ART. 23;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo ART. 22.

ART. 22 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad avversità non comprese dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all' ART. 21, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come detto all' ART. 17 e quelle relative alla franchigia così come stabilito all' ART. 15. il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all' ART. 16.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, ART. 24, viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell' ART. 24, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

ART. 23 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Qualora il prodotto, colpito da avversità indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Società a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it)**.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento delle avversità, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall' ART. 20, secondo le norme di cui all' ART. 22, nonché delle condizioni speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it). Le spese di perizia sono a carico della Società.

ART. 24 - PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all' ART. 20.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella polizza collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

ART. 25 - NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall' ART. 23.

qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione dell'ART. 22.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall' ART. 19.

ART. 26 - MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall' ART. 4.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 27 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità garantite in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), alla Direzione di Reale Group - Unità Grandine, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'ART. 14.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

ART. 28 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

ART. 29 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

ART. 30 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori. Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE PER AVVERSITÀ GRANDINE

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

Arance, bergamotti, chinotti, kumquat, limoni (primo fiore e verdelli) mandarance, mandarini, pompelmi, satsuma, tangeli.

ART. 1 - La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque mai prima del:

- 1° giugno: limoni primo fiore (province di Siracusa-Ragusa), kumquat, satsuma, arance precoci, mandarini precoci e mandarino simili;
- 1° luglio: arance medio-tardive, bergamotti, chinotti, mandarance, mandarini medio-tardivi, pompelmi, tangeli, limoni primo fiore, mandarino simili;
- 20 settembre: limoni estivi (verdelli).

ART. 2 - Per i limoni l'Assicurazione riguarda il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell'anno in cui è stato stipulato il contratto; può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti.

ART. 3 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per bergamotti e chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri agrumi. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesi	0
b	Segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	10
c	Più incisioni all'epicarpo (flavedo), qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi	30
d	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), numerose incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie	60
e	Incisioni all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi	80
f	Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), frutti distrutti	100

ART. 4 - La garanzia, fermo restando quanto disposto dall'ART. 2 delle Condizioni generali, cessa alle date sotto indicate dell'anno successivo a quelle di stipulazione dei contratti e precisamente:

- 28 febbraio per: arance precoci, mandarini precoci, kumquat, satsuma;
- 31 marzo per: limoni (primo fiore), per le province di Siracusa e Ragusa;
- 20 aprile per: limoni (primo fiore), per tutte le altre province;
- 30 aprile per: arance medio-tardive, mandarini medio-tardivi, pompelmi, bergamotti, chinotti, tangeli, mandaranci, mandarino simili medio-tardivi;
- 31 maggio: per arance varietà OVALE e VALENCIA e BIONDO COMUNE APIRENO;
- 15 luglio: per limoni estivi (verdelli), per le province di Siracusa e Ragusa.
- 15 agosto: per limoni estivi (verdelli), per tutte le altre province.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO FICO D'INDIA

ART. 5 - La garanzia inizia all'allegagione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

ART. 6 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesi; segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	0
b	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c	Incisioni medie al mesocarpo	40
d	Incisioni profonde al mesocarpo	70
e	Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati o distrutti	100

PRODOTTO FRUTTA

Definizioni: drupacee - pomacee – actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:

Ondulazione

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

Traccia:	È determinata da non più di una lesione lieve.
Lieve:	La superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
Media:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
Notevole:	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

Lesione

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi atmosferici assicurati:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

MINIMA:	DA GRANDINE	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
	DA GELO	Tracce di ondulato, placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve.
	DA VENTO	è la lesione con alterazione cromatica, senza rottura dell'epicarpo, senza compressione e/o interessamento del mesocarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 10 mmq.
LIEVE:	DA GRANDINE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
	DA GELO	Placche di rugginosità e/o imbrunimento da media a notevole estensione, ondulazione media, deformazione lieve, cinghiatura di lieve profondità.
	DA VENTO	alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 40 mmq; necrosi dell'epicarpo fino ad una superficie totale di 25 mmq; lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA:	DA GRANDINE	è la lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
	DA GELO	deformazione media, ondulato notevole, cinghiatura di media profondità.
	DA VENTO	alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 80 mmq; necrosi dell'epicarpo fino ad una superficie totale di 50 mmq; la lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE:	DA GRANDINE	è la lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
	DA GELO	deformazione grave, cinghiatura di notevole profondità.
	DA VENTO	alterazione cromatica dell'epicarpo che ha dimensione in superficie non superiore a 120 mmq; necrosi dell'epicarpo fino ad una superficie totale di 80 mmq; la lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

Per le ciliegie e le cultivar di susine a frutto piccolo i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le albicocche e le restanti cultivar di susine si considerano ridotti di 1/4.

Per le mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Frequenza delle lesioni per drupacee e actinidia

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
Qualche	Fino a 4	Fino a 3
Più'	Da 5 a 9	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 9	Oltre 7

Frequenza delle lesioni per pomacee

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
Qualche	Fino a 5	Fino a 3
Più'	Da 6 a 10	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 10	Oltre 7

Deformazione

Lieve:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
Media:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
Grave:	La superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Rugginosità/ imbrunimento

Lieve:	Superficie interessata superiore a 20mmq e inferiore a 40 mmq
Media:	La superficie interessata uguale o superiore a 40 mmq e inferiore a 80 mmq
Notevole:	La superficie interessata uguale o superiore a 80mmq

Cinghiatura

Lieve:	La profondità della lesione è superiore a 1 mm e inferiore a 2mm
Media:	La profondità della lesione è uguale o superiore a 2 mm e inferiore a 4 mm
Notevole:	La profondità della lesione è uguale o superiore a 4 mm

Frutto distrutto

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'ART. 20 delle condizioni generali di assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dagli eventi atmosferici assicurati.

Lesione riparata

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

Definizioni cachi

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

1. Incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1°quarto del mesocarpo;
2. Incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2°quarto del mesocarpo;
3. Incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 3° quarto fino all'endocarpo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Actinidia

ART. 7 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

ART. 8 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno	
		A	B
a	Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve	0	0
b	Qualche lesione lieve; singola lesione media	30	35
c	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	60	65
d	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media	80	85
e	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Epoca del sinistro decadi	% di defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno								
1 ^a GIUGNO	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a GIUGNO	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a GIUGNO	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a LUGLIO	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2 ^a LUGLIO	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3 ^a LUGLIO	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1 ^a AGOSTO	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2 ^a AGOSTO	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3 ^a AGOSTO	=	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, cachi, ciliegie, fichi, mandorle, mele, nettarine, nocciole, noci, pere, pesche, susine, mirtili

ART. 9 - La garanzia ha inizio dall'allegagione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 10 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine

		% danno	
		A	B
a	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche lesione minima	0	0
b	Più lesioni minime; qualche lesione lieve	25	35
c	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve	40	55
d	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media	70	75
e	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100	100

Le lesioni ove non diversamente specificato si riferiscono al mesocarpo.

Fichi

		% danno
a	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
b	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
c	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo	40
d	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo	75
e	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Cachi

		% danno
a	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato	0
b	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo	20
c	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo. incisioni lievi al mesocarpo	40
d	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o numerose incisioni all' epicarpo, incisioni medie al mesocarpo	75
e	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Mele

		% danno	
		A	B
a	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato	0	0
b	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve	25	35
c	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve	40	55
d	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole	70	75
e	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Pere		% danno	
		A	B
a	Illesi; lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime	0	0
b	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime	25	35
c	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve	50	65
d	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media.	80	80
e	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti distrutti.	100	100

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Mirtilli		% danno
a	Illesi	0
b	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti distrutti	100

Melograno

ART. 11 - La garanzia ha inizio dalla fase fenologica allegagione.

ART. 12 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Classe di merito	Valutazione del danno di qualità su melograno	% di danno
a	Illesi, Lesioni minime all'esocarpo; (superficie interessata minore a 20 mm ²). Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni dell'epicarpo che abbiano una superficie minore di 5 cm/q.	0
b	Qualche lesione all'esocarpo, (fino a 4 lesioni). Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 5 cm/q e minore di 10 cm/q	5
c	Più lesioni all'esocarpo; (da 5 a 7 lesioni). Lesioni lievi al mesocarpo (superficie interessata superiore a 20 mm ² e inferiore a 40 mm ² .) Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 10 cm/q e minore di 25 cm/q	30
d	Numerose lesioni all'esocarpo (8 e oltre). Lesioni medie al mesocarpo (la superficie interessata uguale o superiore a 40 mm ² e inferiore a 80 mm ²). Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 25 cm/q e minore di 50 cm/q. Deformazioni lievi (la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.)	55
e	Lesioni notevoli al mesocarpo (la superficie interessata uguale o superiore a 80 mm ²) Lesioni lievi al mesocarpo non riparate. Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni che abbiano una superficie maggiore di 50 cm/q e minore di 100 cm/q. Deformazioni media (la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.)	75
f	Lesioni medie e notevoli al mesocarpo non riparte. Alterazioni cromatiche e/o suberificazioni dell'epicarpo che abbiano una superficie maggiore di 100 cm/q, frutto distrutto. Deformazioni gravi la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. Frutto distrutto	100

ART. 13 - A parziale deroga dell'ART. 16 delle Condizioni di Assicurazione si stabilisce quanto segue:

- Grandine e Vento Forte in forma singola o associata: limite d'indennizzo 80%;
- Per tutti gli altri eventi in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo è pari al 50%.

PRODOTTO OLIVE

ART. 14 - La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina comunque:

- alle ore 12.00 del 31 ottobre per le Olive da tavola;
- alle ore 12.00 del 30 novembre per le Olive da olio.

Olive da olio

ART. 15 - La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesa; segni di percossa, ondulato	0
b	Incisioni superficiali e ammaccature	10
c	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
d	Lesioni che raggiungono l'endocarpo, lesioni non cicatrizzate che interessano il mesocarpo	60
e	Lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute	100



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Olive da tavola

ART. 16- La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illese	0
b	Segni di percossa, ondulato	10
c	Incisioni superficiali e ammaccature	30
d	Incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60
e	Lesioni che raggiungono l'endocarpo, drupe perdute	100

PRODOTTO UVA

ART. 17- La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Uva da vino

ART. 18- La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità ed a quella di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, verrà calcolata sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione. Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabili alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	
<i>% di acini danneggiati</i>	<i>Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo</i>
0	0,00
10	4,50
20	10,50
30	15,00
40	22,50
50	30,00
60	45,00
70	60,00
80-100	75,00

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del:

- 20 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e le Isole;
- 1° luglio per l'Italia Settentrionale.

Uva da tavola

ART. 19 - In deroga alle Condizioni generali è ammessa, mediante corresponsione del relativo premio, l'assicurazione delle uve da tavola, individuabili per varietà, con l'estensione della garanzia al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità è effettuata sul prodotto residuo secondo le seguenti norme:

- a)** grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b)** grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti. **In caso di danno i grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a malattie, difetti od ogni altra causa diversa dalla Grandine, saranno risarciti per la sola perdita di quantità imputabile alla Grandine.**

ART. 20 - La garanzia cessa comunque al 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista al 30 novembre.

Uva da tavola coperta con teli di plastica

ART. 21 - La garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

- 31 AGOSTO per le province di Roma - Agrigento – Caltanissetta - Catania
- 15 AGOSTO per tutte le altre province.

Per le province della Sicilia, è prevista la possibilità di scelta per gli Assicurati della protrazione del rischio al 15 dicembre.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTI ERBACEI

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

ART. 22 - La garanzia ha inizio dall'emergenza.

ART. 23 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella **sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:**

Epoca del sinistro decadi	% di perdita superficie fogliare								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	Coefficiente di danno								
1 ^a GIUGNO	–	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a GIUGNO	–	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a GIUGNO	–	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a LUGLIO	–	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	–	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	–	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	–	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	–	0	0	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	–	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE

ART. 24 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

ART. 25 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali, **il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.**

PRODOTTO BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO)

ART. 26 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate.

ART. 27 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni appezzamento con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.

ART. 28 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo **riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 29 - In deroga a quanto previsto dall' ART. 2 delle Condizioni generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, per un totale di 10 giorni dalla data della falciatura.

La data di inizio della falciatura per ogni appezzamento **dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine** a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.

PRODOTTO CARCIOFO

ART. 30 - La garanzia riguarda "i primi capolini ottenibili" da ciascuna pianta, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco. Il numero dei "primi capolini" per pianta e il numero delle piante per appezzamento deve essere precisato nel Certificato di Assicurazione.

ART. 31 - Il valore assicurato esposto nel Certificato di Assicurazione viene CONVENZIONALMENTE stabilito attribuendo a ciascun capolino un valore uguale, indipendentemente dall'epoca della raccolta.

ART. 32 - La garanzia decorre non prima del 15 ottobre e si estingue progressivamente in base alla raccolta dei capolini.

ART. 33 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

Classificazione dei capolini		% danno
a	Illesi; lesioni lievi con decolorazione delle brattee esterne	0
b	Lesioni medie con suberificazione	20
c	Lesioni profonde con suberificazione	40
d	Lesioni interessanti anche le brattee interne con medio defogliamento delle piante, lesioni profonde dello stelo	70
e	Capolini distrutti con grave defogliamento della pianta e rotture dello stelo	100

PRODOTTO CAVOLFIORE (PIANTA), CAVOLO VERZA, CAVOLO CAPPUCIO (PIANTA)

ART. 34 - La garanzia, che riguarda un solo ciclo produttivo, ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART. 35 - Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

ART. 36 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al 15 dicembre.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 37 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali **il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) alla Direzione di Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore successive.**

PRODOTTO CECI E LENTICCHIE

ART. 38 – La garanzia **ha inizio dall'emergenza** e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART. 39 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina.

PRODOTTO CEREALI AUTUNNO-VERNINI

ART. 40 - La garanzia **ha inizio dalla fase fenologica di levata**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico, e **comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.**

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

ART. 41 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART. 42 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o trapianto.

ART. 43 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno
a	Illesi; segni di percossa e qualche incisione all'epicarpo	0
b	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c	Incisioni lievi al mesocarpo, deformazioni leggere	25
d	Incisioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	45
e	Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi	75
f	Deformazioni molto gravi, frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno, gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

ART. 44 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa:

- 30 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 15 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole, con esclusione della provincia di Siracusa;
- 30 novembre per la provincia di Siracusa.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO CIPOLLA BULBO, AGLIO BULBO

ART. 45 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina.

ART. 46 - In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell' ART. 2 delle Condizioni generali, la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello dell'estirpazione.

ART. 47 - La data di inizio estirpo, per ogni appezzamento, dovrà essere comunicata a Reale Group -Unità Grandine - entro 24 ore a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it).

ART. 48 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali il danno avvenuto nei giorni di proroga della garanzia, dovrà essere comunicato direttamente a Reale Group - Unità Grandine - a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) il giorno stesso dell'accadimento.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

ART. 49 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART. 50 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, **dovrà darne comunicazione a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group Unità Grandine.** Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando i campioni come previsto dall' ART. 23 delle condizioni generali e specificati dall' ART. 189 delle condizioni speciali di assicurazione.

ART. 51 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Cocomeri: tutte le varietà (ad eccezione di Sugar baby e simili); meloni		% danno
a	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
e	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Cocomeri: varietà Sugar Baby e simili (cod. 011B)		% danno
a	Fiori (*) e/o frutti illesi	0
b	Incisioni all'epicarpo	10
c	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	50
d	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
e	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

ART. 52 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate: al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto e/o pacciamate: al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive: al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.
- Per coltivazioni tardive, si intendono quelle trapiantate dal 1° giugno.

PRODOTTO FAGIOLI

ART. 53- La garanzia **ha inizio dall'emergenza** e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART. 54 - Per ogni appezzamento devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1 la data di semina;
- 2 la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

ART. 55 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

ART. 56 - In deroga a quanto previsto dall' ART. 2 delle Condizioni generali e **limitatamente al fagiolo secco**, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a questa ultima fase, per un totale di 10 (dieci) giorni dalla data dell'estirpazione. La data di inizio dell'estirpazione per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.

PRODOTTO FAGIOLINI

ART. 57- La garanzia **ha inizio dall'emergenza** e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART. 58 - La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata per ogni appezzamento con l'indica-zione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

ART. 59 - La garanzia, riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

ART. 60 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 ottobre.

ART. 61 - Per ogni appezzamento devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1 la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- 2 lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- 3 la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

ART. 62 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesi	0
b	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60
d	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti distrutti.	100

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO INSALATA (PIANTA), RADICCHIO (PIANTA)

ART. 63 - L'Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti sul Certificato di assicurazione sono stati **seminati o trapiantati** rispettivamente il __/__/____ e che conseguentemente **la raccolta è prevista** per il __/__/____ intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo.

ART. 64 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

ART. 65 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali di assicurazione, il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.

ART. 66 - Per il prodotto insalata (pianta) il danno complessivo in deroga all' ART. 7 delle condizioni generali è convenzionalmente valutato considerando le foglie presenti tutte uguali, escluse le foglie non mercantili ed in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie illese;
- alle foglie perdute.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
PRODOTTO MAIS**Mais da seme****ART. 67 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all' ART. 2, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Nel certificato di assicurazione l'Assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o non irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua.

ART. 68 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione. Tale garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità è CONVENZIONALMENTE riconosciuto **solo per le grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue**, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

ART. 69 - La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.**

ART. 70 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo **devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura**, a meno che non si voglia nel contempo garantire a condizioni normali anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, **nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.**

Mais da insilaggio – Mais da biomassa

ART. 71 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità.

ART. 72 - Il danno di qualità si applica dalla fase di emissione della decima/undicesima foglia (metà seconda sottofase di levata) ed è CONVENZIONALMENTE riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Il riconoscimento del danno di qualità di cui sopra cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Mais dolce

ART. 73- La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” per uso alimentare umano ed è estesa al danno di qualità.

ART. 74- Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Il riconoscimento del danno di qualità di cui sopra cessa alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

PRODOTTO MELANZANE

ART. 75 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART. 76 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui al successivo ART. 77.

ART. 77- Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti secondo la seguente tabella:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto CONVENZIONALMENTE considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	1° scaglione - 20	20
120	2° scaglione - 30	50
135	3° scaglione - 30	80
150	4° scaglione - 20	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

ART. 78 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni appezzamento con l'indica-zione della data di trapianto.

ART. 79 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idonea al consumo fresco. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

		% danno
a	Illesi; segni di percossa con decolorazione punteggiante	0
b	Incisioni all'epicarpo riparate, deformazioni lievi	20
c	Incisioni all'epicarpo non riparate, qualche incisione lieve al mesocarpo riparata, deformazioni medie	40
d	Qualche incisione media al mesocarpo riparata	60
e	Qualche e più incisioni profonde al mesocarpo riparate, incisioni lievi al mesocarpo non riparate, deformazioni gravi	75
f	Incisioni medie e profonde non riparate, frutti distrutti	100

Ai fini della liquidazione del danno gli scaglioni del prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

ART. 80 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali, **il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore successive.**

PRODOTTO PATATA

ART. 81 - Fermo restando quanto previsto all' ART. 2 delle CGA, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia ha inizio ad inizio germogliamento del tubero di patata o parte di esso, utilizzato per la semina. La garanzia cessa:

- **Grandine e Vento Forte: al disseccamento di almeno il 30% della parte vegetativa fuori suolo**
- **Eccesso di pioggia: ad inizio raccolta del prodotto.**

In ogni caso la garanzia cessa alle ore 12.00 del 150° giorno dalla semina del prodotto.

ART. 82 - A parziale deroga dell' ART. 7 e all'ART. 9 delle CGA, in nessun caso potranno risultare in garanzia produzioni per ettaro superiori a 400 q.li/ettaro.

ART. 83 - L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patate per il consumo fresco. Sul certificato di assicurazione per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina e la varietà di seme utilizzato; **in caso di omessa segnalazione le date di semina si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.**

ART. 84 - La quantificazione del danno deve essere eseguita per il prodotto patata inteso come prodotto da consumo fresco (tutte le varietà) ubicato nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione.

Al valore risultato della produzione risarcibile, calcolato come previsto dalle condizioni generali di polizza, vengono applicate: le centesime parti di prodotto perse, ai sensi dell'**ART. 171**, e dell'**ART. 160**, riparametrate sull'intera produzione aziendale assicurata.

ART. 85 - Premesso che in nessun caso la Società pagherà importi superiori al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Classe di danno	Descrizione	%danno	
		quantità	qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono essere esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco e umido. Non devono presentare vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> - Presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - Sono privi di screpolature, lesioni ed altri difetti 	0	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Non devono presentare vetrosità e devono essere esenti da marciume secco e umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro inferiore a 45 mm e superiore a 75 mm. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> - 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - 10% della superficie totale del tubero per inverdimento. 	0	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile. Devono presentare imperfezioni esterne ed interne e difetti di colorazione importanti: <ul style="list-style-type: none"> - Superiori a 5mm e minori di 10 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - Compresi tra il 10% e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento 	0	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrar nelle precedenti classi a), b), c), pertanto destinati alla trasformazione industriale	0	75
e)	I tuberi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), o che presentano fenomeni di marcescenza evidente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

PRODOTTO PEPERONI

ART. 86 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e ha inizio:

- **dall'emergenza, in caso di semina;**
- **ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;**

essa si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto al penultimo comma dell'ART. 2 delle Condizioni generali.

Per il prodotto coltivato nella regione Sicilia, a deroga dell'ART. 2 delle Condizioni generali, **la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e termina comunque il 10 novembre.**

Per i prodotti coltivati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato		% minima di prodotto CONVENZIONALMENTE considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (**)	tardivo (**)	normale (**)	tardivo (**)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.

ART. 87- Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

ART. 88 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati.	15
c	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
e	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO PISELLI

ART. 89- La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART. 90- Per ogni appezzamento devono essere indicate oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

ART. 91 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

ART. 92 - In deroga a quanto previsto dall'ART. 2 delle Condizioni generali, e **limitatamente al pisello secco**, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, per un totale di 7 (sette) giorni dalla data dell'estirpazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La data di inizio dell'estirpazione per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.

PRODOTTO POMODORI

ART. 93 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

ART. 94 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa trascorsi i 115 giorni successivi alle date di semina o di trapianto indicate sul certificato di assicurazione, comunque non oltre le seguenti date:

- 30 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

ART. 95 - Per ogni appezzamento devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- 1 la destinazione;
- 2 la data di semina o di trapianto
- 3 la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Pomodori da industria

ART. 96 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

ART. 97 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

Pomodori da Pelati		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80
f	Frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Pomodori da Concentrati ed altre trasformazioni conserviere

		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70
f	Frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Pomodori da consumo fresco

ART. 98 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

ART. 99 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80
f	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTO PORRO (PIANTA)

ART. 100 - La garanzia inizia all'emergenza o ad attecchimento delle piantine e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

ART. 101 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali di assicurazione **il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO RISO THAI (TIPI INDICA)

ART. 102 - È prevista una tariffazione propria, identificata nell'allegato tariffe come RISO THAI, per le varietà di riso di tipo Indica.

Gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA come da elenco sotto riportato, nonché di varietà assimilabili a quest'ultime per sensibilità all'avversità Grandine, **devono essere elencati separatamente.**

Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal - Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Hermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero - Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio Cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena.

PRODOTTO SEMI

Piante ortensi (bietole rosse, carote, cavolfiore, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolla, porri, ravanelli)

ART. 103 - La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza, in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. Per ogni appezzamento deve essere indicata la data di semina o di trapianto.

ART. 104 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali, **il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore successive.**

ART. 105 - In deroga a quanto previsto dall' ART. 2 delle Condizioni generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, per un totale di 7 (sette) giorni dalla data dell'estirpazione. **La data di inizio dell'estirpazione per ogni appezzamento dovrà essere comunicata a Reale Group - Unità Grandine a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) da effettuarsi nel giorno di inizio della stessa.**

Foraggiere da seme

ART. 106 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' ART. 2 delle CGA **la garanzia decorre dall'emergenza;** Per le specie ove previsto dalla pratica colturale, occorre indicare per ogni partita assicurata quale taglio è destinato alla produzione di seme.

La garanzia grandine, vento forte ed eccesso di pioggia è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo per 8 giorni dall'estirpo o dal taglio.

L'assicurato è in obbligo di comunicare preventivamente alla società con fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) la data del taglio o dell'estirpazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 107 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetti, idoneo alla destinazione prevista.

Sul certificato per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della semina o trapianto e la data presunta della raccolta.

A parziale deroga dell' ART. 19 delle CGA - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, l'evento deve essere comunicato Società a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it), entro le 24 ore successive all'evento stesso.

A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali, il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro 24 ore.

ART. 108 - Quantitativi massimi assicurabili

A parziale deroga dell' ART. 10 delle CGA si conviene che il quantitativo massimo assicurabile è stabilito in 10 q.li/Ha.

PRODOTTO SPINACIO E SPINACINO

ART. 109 - La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

ART. 110 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni appezzamento con l'indicazione della data di emergenza e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

ART. 111 - Il quantitativo massimo assicurabile di spinacio non deve superare i 90 q.li per ettaro. Il termine ultimo di assunzione delle richieste di assicurazione è stabilito al 30 novembre.

ART. 112 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata, sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Piante illese	0
b	Foglie macchiate	5
c	Foglie macchiate con segni di percosse	10
d	Lesioni lievi	20
e	Lesioni di media intensità	50
f	Lesioni di notevole intensità	80
g	Piante distrutte	100

Definizioni per lo SPINACIO

Foglie macchiate: Fino a 3 macchie per foglia che interessano 2-3 foglie per pianta.

Foglie macchiate con segni di percossa: 4-5 macchie per foglia che interessano 4-5 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 2-3 foglie per pianta.

Lesioni lievi: 6-7 macchie per foglia che interessano 6-7 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 4-5 foglie per pianta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Lesioni di media intensità: Più di 7 macchie per foglia che interessano più di 7 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 6-7 foglie per pianta.

Lesioni di notevole intensità: incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano 8-9 foglie per pianta.

Piante distrutte: incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessano più di 9 foglie per pianta.

Definizioni per lo SPINACINO

Foglie macchiate: Fino a 3 macchie per foglia che interessano 1 foglia per pianta.

Foglie macchiate con segni di percossa: 4-5 macchie per foglia che interessano 2 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 1 foglia per pianta.

Lesioni lievi: 6-7 macchie per foglia che interessano 3 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 2 foglie per pianta.

Lesioni di media intensità: Più di 7 macchie per foglia che interessano 4 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 3 foglie per pianta.

Lesioni di notevole intensità: Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa 4 foglie per pianta.

Piante distrutte: Incisioni passanti e/o Rottura del tessuto fogliare che interessa più di 4 foglie per pianta.

ART. 113 - A deroga dell' ART. 19 delle Condizioni generali **il danno deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) a Reale Group - Unità Grandine - entro le 48 ore successive.**

PRODOTTO TABACCO

ART. 114 - Il tabacco **si assicura per la sola foglia allo stato verde** in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea.

ART. 115 - La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e termina comunque il 30 settembre.

ART. 116 - Per ogni appezzamento deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

ART. 117 - Il danno complessivo (quanti-qualitativo), in deroga all' ART. 7 delle Condizioni generali, è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie (**escluse le cotiledonari e le prime cinque sopra/dopo le cotiledonari**) ed in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute. È da ritenersi perduta anche la foglia con più dell'85% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale.

Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1. Il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
2. Il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 1), il danno di qualità di cui al punto 2), opportunamente calcolato sul residuo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La perdita di quantità e qualità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste dalle **tabelle di modulazione della resa sotto riportate**.

Tabelle di modulazione della resa

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto sopra, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste dal presente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato nel presente articolo.

In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Tabella di riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
	N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24	
Settore	N° foglie a pianta								
1	1								
	2								
	3	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	
	4	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	5								
	6								
2	7								
	8								
	9								
	10	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	
	11	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	12								
	13								
	14								
3	15								
	16	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	
	17	1,77	1,61	1,51	1,43	1,38	1,34	1,30	
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								

Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	18	19	20	21	22	23	24	

ART. 118- Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, **limitatamente alle sole quattro foglie** al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui ART. 117, viene raddoppiato per ogni singola foglia **con il limite massimo del 100%**.

La perdita di quantità e qualità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste dalle **tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste dal presente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

TABACCO KENTUCKY Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA
1°	Fascia	6	1,2
2°	Fascetta- Ripieno	6	0,8

ART. 119 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

ART. 120 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'ART. 22 delle Condizioni generali, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

ART. 121 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, **l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) Reale Group - Unità Grandine** - perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che Reale Group abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all' ART. 22 delle Condizioni generali) di eseguire la cimatura **purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale dell'appezzamento.**

In ogni caso resta convenuto che:

- deve essere liquidato il solo danno causato dalla Grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO VIVAI

VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

ART. 122 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) immuni da malattie, tare o difetti, in corrispondenza alle norme vigenti.

ART. 123 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

ART. 124 - La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 125 - Il danno complessivo è convenzionalmente valutato nella porzione di tralci comprendente le prime tre gemme fertili. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

		% danno
a	Illesi; lesioni interessanti la corteccia	0
b	Lesioni interessanti il cambio	25
c	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	60
e	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	80

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti

è definita **lacerazione**.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITE

ART. 126 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- 1 della varietà;
- 2 dell'età;
- 3 della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- 4 del numero dei ceppi per ettaro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- c) lunghezza di 35/40 cm. circa.

ART. 127 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	0
b	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
c	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	50
d	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	70

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

PRODOTTO NESTI DI VITE

ART. 128 - La garanzia è prestata per i nesti, secondo le norme vigenti, e che siano immuni da malattie, tare o difetti.

La garanzia ha inizio dal germogliamento; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Si precisa che i nesti di vite possono essere assicurati esclusivamente se rappresentano il solo prodotto ottenibile, **rimane vietato assicurare sullo stesso vigneto i nesti e l'eventuale uva da vino o da tavola ottenibile.**

I nesti per i quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro compreso fra 6,5 e 14 mm.
- lunghezza compresa fra 3 e 4 cm (di cui almeno 1 cm. sopra la gemma e 2 cm. sotto la gemma).

ART. 129 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Illesi; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale	0
b	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o il midollo	40

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definita **lacerazione**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO)

ART. 130 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, **con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre**, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo.

ART. 131 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 132 - La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto. La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b	Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche lacerazione che interessa i rami anticipati; astoni svettati	30
d	Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e non; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo; più lacerazioni che interessano i rami anticipati	60
e	Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi	80

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

ART. 133 - La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dalle ore 12.00 del 1° marzo.

ART. 134 - La garanzia cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 novembre.

ART. 135 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle sottostanti tabelle:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Vivaio di un anno (apparato radicale di un anno)

		% danno
a	Illesi; qualche lesione alla corteccia, curvatura minima	0
b	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 80 cm. dalla base	20
c	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	50
d	Più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve	65
e	Numerose lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre gli 80 cm dalla base	90

I pioppi con curvature gravi sono da considerarsi persi.

Qualora il danno derivante giustificasse la ceduzione totale del vivaio, la percentuale di danno massima liquidabile, tenuto conto del recupero di barbatelle e di talee, non potrà superare l'80%.

Vivaio di due anni (apparato radicale di due anni)

		% danno
a	Illesi; qualche lesione alla corteccia; curvatura minima	0
b	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno;	30
c	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve	60
d	Più lesioni non rimarginate al legno; numerose lesioni rimarginate	80
e	Sveltamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno	90

I pioppi con curvature gravi sono da considerarsi persi

Definizioni

- CURVATURA MINIMA: Astoni con piegature/curvature che comunque rientrano nella categoria mercantile (categoria 1°)
- CURVATURA LIEVE: Astoni con piegature/curvature di categoria mercantile (categoria 2°)
- CURVATURA GRAVE: Gli Astoni che a seguito di piegature/curvature non rientrano nelle categorie 1°e 2°, devono essere considerati persi.

Il numero di lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate

	LESIONI
QUALCHE	Fino a 7
PIU'	Da 8 a 12
NUMEROSE	Oltre 12

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

ART. 136 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto fermo quanto previsto dall' ART. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia delle Condizioni generali, **inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 137 - Al certificato di assicurazione **deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.**

ART. 138 - A deroga di quanto previsto all' ART. 19 delle Condizioni generali, **il sinistro deve essere comunicato a Reale Group - Unità Grandine - entro le 24 ore dall'evento** a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it).

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:

		% danno
a	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti; lesioni lievi dei tessuti	0
b	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
d	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e	Piante perdute	100

GARANZIE PER AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DIVERSE DALLA GRANDINE

ART. 139 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, se prevista dalle Condizioni speciali di assicurazione, anche alla perdita di qualità. La qualità è di tipo CONVENZIONALE e calcolata sul prodotto residuo.

La valutazione dei danni è effettuata in base alle norme previste per la garanzia Grandine, salvo quanto disposto dalle Condizioni speciali.

GARANZIA AVVERSITÀ VENTO FORTE

ART. 140 - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7mo grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

ART. 141 - La garanzia termina alla maturazione del prodotto, tranne che per i prodotti olive e riso, come da articoli che seguono.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTI ARBOREI

ART. 142 - Cessazione garanzia Vento Forte per prodotto olive.

La garanzia cessa 15 giorni prima della data prevista dall'**ART. 14** delle Condizioni speciali per tale prodotto.

ART. 143 - Scoperto per danni da avversità Vento Forte su prodotti arborei

Per la sola garanzia Vento Forte, per i danni che si verificano nei quindici giorni antecedenti la data di raccolta, anche nel caso di raccolta scalare, e comunque, relativamente ai prodotti mele e pere, oltre le date CONVENZIONALI sotto indicate, **verrà applicato uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo spettante derivato dagli effetti di detti eventi.**

Date convenzionali per l'applicazione dello scoperto previsto:

Pere:

Santa Maria.	15/07
Guyot.	23/07
William.	31/07
Rosired B.	05/08
Sensation.	06/08
Rosada.	09/08
Max Red Bartlett.	10/08
Cascade.	15/08
Conference.	15/08
Abate F.	25/08
Decana C.	25/08
Kaiser 3.	01/08
Packham's T.	31/08
Madernassa.	20/09
Passacrassana.	20/09

Mele:

Altre varietà estive	
Delbarestivale.	01/08
Red Elstar.	10/08
Gruppo Gala.	10/08
Gruppo Red Delicious.	27/08
Gruppo Golden Delicious e Golden-simili.	04/09
Gruppo Jonagold.	09/09
Altre varietà autunnali	
Pinova.	01/09
Florina.	14/09
Delbard J.	14/09
Idared.	14/09
Gruppo Stayman.	22/09
Gruppo Fuji.	29/09
Altre varietà invernali:	
Imperatore Dallago.	19/09
Granny Smith.	20/09
Pink Lady.	19/10

Per le provincie di Trento, Bolzano, Cuneo, Torino le date si intendono posticipate di 10 (dieci) giorni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

PRODOTTO ACTINIDIA - UVA

ART. 144 - La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Per il prodotto uva la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità **CONVENZIONALMENTE** valutata sul prodotto residuo, secondo i coefficienti di cui agli artt. **15 – 16 delle Condizioni speciali.**

Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto di:

- asportazione di germogli, parti di germogli;
- asportazione di grappoli, racemoli, singole bacche;
- lesioni a carico delle singole bacche.

PRODOTTO FRUTTA

ART. 145 - La garanzia ha inizio dall'allegazione, ad eccezione di actinidia ed uva che inizia dalla schiusa gemme.

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, **CONVENZIONALMENTE** valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle A e B relative all'avversità Grandine (**ART. 8** prodotto actinidia, **ART. 10** restante frutta, delle Condizioni speciali), in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato.

PRODOTTO VIVAI

ART. 146 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto della sola rottura dell'asse principale.

PRODOTTI ERBACEI

PRODOTTO CEREALI – RISO

ART. 147 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto di:

- allettamento con o senza ginocchiatura,
- rottura e/o piegatura dei culmi.

ART. 148 - La garanzia decorre dall'accestimento e cessa alla fine della fase di maturazione **cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre il 30 settembre.

PRODOTTO MAIS

ART. 149 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto delle rotture dello stocco al di sotto dell'inserzione della spiga.

ART. 150 - La garanzia Vento Forte, ad eccezione delle avversità assicurate di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato, cessa secondo le seguenti modalità:

- 1 per il **mais da granella e da seme all'inizio della fase di maturazione farinosa**, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 2** per il **mais da insilaggio alla fine della fase di maturazione cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.
- 3** per il **mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

PRODOTTO TABACCO

ART. 151 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto dei danni diretti (meccanici) alla foglia; **sono ricompresi anche i danni derivanti dalla piegatura delle piante di tabacco come di seguito precisato.**

Il danno da piegatura viene valutato quando almeno il 15% delle piante presenti nella singola partita abbia subito, a causa dell'evento Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore al 20% e rimborsa convenzionalmente l'assicurato dei costi sostenuti a seguito dell'operazione manuale di raddrizzamento delle stesse, nella misura massima di 800 €/ha per anno e proporzionalmente alla superficie interessata da piegatura, rilevata dai periti sulla coltura assicurata.

Il danno da piegatura è riconosciuto fino alla fase di cimatura delle piante, intendendo per essa la fase fenologica nella quale almeno il 50% delle piante presenti nella partita sono state cimate. Nel caso di prodotto che non preveda la suddetta pratica colturale, il diritto al succitato rimborso cessa in data 10/08. Il danno meccanico diretto alle foglie cessa come previsto dall'**ART. 115**. Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia a detta integrazione di garanzia.

Per eventuali altri danni da eventi assicurati, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione della franchigia contrattuale, fermo restando che in nessun caso il danno massimo risarcibile a titolo di rimborso forfettario delle spese di raddrizzamento, sommato a quello causato da altre avversità in garanzia, potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

Quando il grado di piegatura dei culmi dovesse superare il 60-70%, con impossibilità di raddrizzamento e conseguente impossibilità di raccolta meccanica del prodotto, a discrezione dei periti, può essere ritenuto opportuno valutare la conseguente perdita di peso (resa).

Il danno di piegatura deve essere comunicato a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) alla Direzione della Società-Ramo Grandine_ entro le 24 ore successive.

PRODOTTO COLTURE DA SEME

ART. 152 - Per le colture la cui pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione, essiccamento e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase, con un massimo di 7 (sette) giorni.

GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI PIOGGIA

ART. 153 - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge, comunque non inferiori agli 80 mm., che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolato su un arco temporale di 10 giorni, o precipitazioni di particolari intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che, in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alla produzione assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Sarà altresì considerata come Eccesso di Pioviggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come “nubifragio” con intensità di almeno 30 mm. riferiti nell’arco di un’ora, che causi effetti meccanici diretti sulla produzione assicurata.

ART. 154 - Il danno complessivo è determinato tenendo conto delle lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute all’anomala distensione cellulare (cracking) per l’eccessiva disponibilità idrica.

Sono da intendersi esclusi i danni conseguenti alla minor allegagione dovuta alle difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell’avversità con la fioritura.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO ALBICOCCHIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

ART. 155 - La garanzia ha inizio dall’allegagione e comunque **non prima delle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica** del contratto e **termina per tutte le specie alla maturazione del prodotto.**

PRODOTTO UVA DA VINO

ART. 156 - La garanzia è riferita alla perdita di quantità e qualità, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio raccolta delle diverse varietà di uva da vino, come stabilito dalla Cantina Sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più Cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La perdita di qualità è CONVENZIONALMENTE calcolata sul prodotto residuo tenendo conto dei criteri elencati nell’ **ART. 18** delle condizioni speciali. I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

<i>% di acini danneggiati (*)</i>	<i>Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo</i>
0	0,00
10	4,50
20	10,50
30	15,00
40	22,50
50	30,00
60	45,00
70-100	50,00

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

(*) per la definizione di acino danneggiato fare riferimento all’ **ART. 154**. Sono da ritenersi escluse le macchie o imbrunimenti dell’acino a seguito di pioggia violenta

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
E' consentita, se necessaria, la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo fax (011/4313905) o mail certificata (grandine@pec.grupporealemutua.it) almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

PRODOTTI ERBACEI

Prodotto Riso e Riso Thai

In deroga a quanto indicato nella definizione di Eccesso di Pioggia (vedi definizioni garanzie), per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni dovuti a marcescenze e pre-germinazioni delle cariossidi in campo.

ART. 157 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto, comunque non prima delle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina con la maturazione del prodotto e comunque:

- per pomodoro: trascorsi i 115 giorni successivi alle date di semina o di trapianto indicate sul Certificato di assicurazione e non oltre le seguenti date:
 - 30 settembre, per l'Italia Settentrionale;
 - 15 settembre, per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per fagioli, fagiolini, mais, piselli e soia:
 - 31 ottobre
- per cereali a paglia (frumenti tutti, orzo, avena, farro, riso): la garanzia cessa **alla fine della fase di maturazione cerosa**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre il 30 settembre.

Per le colture la cui pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione, essiccamento e trebbiatura/ raccolta sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

ART. 158 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci ai prodotti fagioli, fagiolini, piselli e soia

Nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 350,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa.

Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia. **In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme** di cui all' ART. 22, delle Condizioni generali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 159 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci al prodotto mais

Nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 400,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa. Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia. **In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme** di cui all' ART. 22, delle Condizioni generali.

ART. 160 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci al prodotto patata

Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di semina e che abbiano avuto per effetto la morte di almeno il 30% delle piante per ha, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per risemina, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra riseminata.

E' obbligo dell'assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui paragrafo - Quantificazione del danno che precede.

Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

ART. 161 - Declaratoria danni da Eccesso di Pioggia precoci al prodotto pomodoro

Nel caso di danni precoci provocati dal Eccesso di Pioggia che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina/ trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine trapiantate per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno CONVENZIONALMENTE stabilito fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 1.100,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per piantine, operazioni colturali connesse, costo della manodopera) come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa. Il prodotto ritrapiantato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' ART. 22, delle Condizioni generali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 162 - Rilevazione dei danni da avversità Eccesso di Pioggia non precoci al prodotto pomodoro

Nel caso di danni non precoci provocati dall'Eccesso di Pioggia, dove per precoce si intende quanto esposto nel precedente **ART. 161**, viene riconosciuta la perdita di produzione derivante da asfissia radicale che provochi la morte delle piante nonché la perdita di quantità per processi di marcescenza dovuti alla permanenza a contatto dell'acqua dei frutti; sempre esclusi quei frutti che marciscono per ipermaturazione anche se dovuta all'impossibilità di accesso agli appezzamenti.

GARANZIA AVVERSITÀ ECCESSO DI NEVE

ART. 163 - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

ART. 164 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 30 novembre.

GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA PRIMAVERILE

ART. 165 - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Quando non diversamente specificato ci si riferisce esclusivamente al Gelo/Brina primaverile.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO ACTINIDIA E UVA

ART. 166 - La garanzia Gelo/Brina primaverile **decorre dalla schiusa delle gemme e comunque non prima delle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina alle ore 12.00 del 20 maggio.**

Il danno complessivo è determinato tenendo conto di:

- distruzione totale o parziale di germogli fertili;
- distruzione totale o parziale di infiorescenze.

PRODOTTO ALBICOCCHIE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

ART. 167 - Per le avversità Gelo/Brina primaverile **la garanzia decorre dalla fioritura e comunque non prima delle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica del contratto e termina alle ore 12.00 del 20 maggio.**

Prodotto frutta - Tabella di liquidazione gelo/brina Actinidia, albicocche, cachi, ciliegie, mele, nettarine, pere, pesche, susine

ART. 168 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità, CONVENZIONALMENTE valutata sul prodotto residuo, secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nella sottostante tabella:



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Classe di Danno	Natura delle lesioni	Coefficiente di Danno
a)	Illesi; tracce di ondulato; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento lieve	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione; ondulazione lieve	20
c)	Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione; ondulazione media; deformazione lieve; cinghiatura di lieve profondità	35
d)	Deformazione media; ondulato notevole; cinghiatura di media profondità	60
e)	Deformazione grave; cinghiatura di notevole profondità.	80
f)	Frutti distrutti o avvizziti	100

N.B.: la percentuale dei fiori distrutti, quale uno degli elementi per la determinazione del danno finale, è calcolata rapportando il numero dei fiori distrutti al numero dei fiori totali presenti al momento del sinistro.

Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, **esclusivamente sino al raggiungimento della produzione assicurabile.**

Le lesioni, ove non specificato diversamente, si riferiscono al mesocarpo.

PRODOTTI ERBACEI

ART. 169 - Declaratoria danni gelo e brina precoci ai prodotti Fagioli, Fagiolini, Piselli, Soia

Nel caso di danni precoci provocati dal gelo e/o dalla brina che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 350,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa.

Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da gelo e brina.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' ART. 22, delle Condizioni generali.

ART. 170 - Declaratoria danni Gelo e Brina precoci al prodotto Mais

Nel caso di danni precoci provocati dal gelo e/o dalla brina che si siano verificati entro 30 (trenta) giorni dalla semina e che abbiano per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine per ogni appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, Reale Group indennizzerà un danno fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 400,00 per ettaro di superficie

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa. Il prodotto riseminato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per partita l'indennizzo riconosciuto per danni da gelo e brina. In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' ART. 22, delle Condizioni generali.

ART. 171 - Declaratoria danni Gelo e Brina precoci al prodotto patata

Nel caso di danni precoci da gelo-brina che si siano verificati entro il 30/4 e che abbiano avuto per effetto la morte di almeno il 30% delle piante per ha, la Società, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per risemina, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra riseminata.

E' obbligo dell'assicurato riseminare, con semente certificata, lo stesso prodotto.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al paragrafo - Quantificazione del danno che precede.

Per la quantificazione di eventuali danni sulla coltura successiva, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente, e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

ART. 172 - Declaratoria danni Gelo e Brina precoci al prodotto Pomodoro da industria

Nel caso di danni precoci provocati dal gelo e/o dalla brina che abbiano per effetto la morte di oltre un terzo delle piantine trapiantate per ogni appezzamento assicurato, Reale Group indennizzerà un danno CONVENZIONALMENTE stabilito fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per appezzamento (con un massimo indennizzo pari ad € 1.100,00 per ettaro di superficie assicurata) a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per piantine, operazioni colturali connesse, costo della manodopera), sempreché esistano le condizioni agronomiche per portare a termine la stessa.

Il prodotto ritrapiantato rimane in copertura fermo restando il quantitativo inizialmente posto in copertura.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per appezzamento l'indennizzo riconosciuto per danni da gelo e brina. In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopraddetto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all' ART. 22, delle Condizioni generali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GARANZIA AVVERSITÀ GELO/BRINA AUTUNNALE

ART. 173 - La garanzia Gelo/Brina autunnale può essere scelta come estensione alla garanzia gelo/brina primaverile per le seguenti tipologie di prodotto.

PRODOTTI ARBOREI

ART. 174 - Prodotto actinidia

Per il prodotto Actinidia è possibile, a scelta del singolo Socio, protrarre la garanzia Gelo/Brina autunnale fino alle ore 12.00 del 10 novembre **con soprapprezzo per la relativa tariffa.**

PRODOTTI ERBACEI

ART. 175 - Prodotto Tabacco

Per l'avversità Gelo/Brina autunnale, per il prodotto Tabacco, **la garanzia decorre dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica** del contratto e comunque non prima del 15 settembre e termina alle ore 12.00 del 10 ottobre.

La garanzia viene prestata con l'**applicazione del limite d'indennizzo pari al 50%**, al netto della franchigia assoluta del 30%. In considerazione della raccolta scalare della coltura il capitale in garanzia per partita è pari al massimo al 50% del valore assicurato di ogni singolo appezzamento o di quello ottenibile se inferiore.

Il numero di foglie da considerare in garanzia sono tutte le foglie utili, ottenibili e trasformabili in prodotto secco conformemente alle norme comunitarie, **con l'esclusione delle sei foglie basali.**

La valutazione del danno complessivo convenzionalmente effettuata, considerando:

- le foglie con lamina parzialmente danneggiata (sono da considerarsi illese le foglie con superficie danneggiata inferiore al 15%)
- le foglie perse (sono considerate tali le foglie con superficie danneggiata superiore al 60%).

Per la stima del danno il totale delle foglie in garanzia perse o da considerarsi tali a causa del Gelo/Brina va rapportato al totale delle foglie presenti al momento del sinistro nell'appezzamento assicurato.

GARANZIA AVVERSITÀ SICCIÀ

ART. 176 - Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, **è risarcibile esclusivamente** a seguito di:

- esaurimenti di invasi o bacini artificiali dovuti a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
PRODOTTO MAIS

ART. 177 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Limitatamente all'avversità **Siccità**, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "**seconda sottofase di levata**", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e **cessa**:

- per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

GARANZIA AVVERSITÀ ALLUVIONE

ART. 178 - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali avversità atmosferiche, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

GARANZIA AVVERSITÀ COLPO DI SOLE

ART. 179 - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40°C.

ART. 180 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque **non prima del 1° giugno** e **termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta** e comunque **non oltre il 10 novembre**.

ART. 181 - Il danno complessivo è determinato tenendo conto:

- 1 del minor incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature;
- 2 delle lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature e cracking dovuti alla perdita di elasticità a seguito delle scottature dell'esocarpo. Per la valutazione di tali lesioni si fa riferimento alla seguente tabella:

Traccia:	È determinata da lesioni che interessano una superficie minore di 1/20.
Lieve:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 ed 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
Media:	La superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
Notevole:	La superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

GARANZIA AVVERSITÀ VENTO CALDO

ART. 182 - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 183 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 giugno; termina per tutte le specie alla maturazione del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.

ART. 184 - Il danno complessivo è determinato tenendo conto del minor incremento ponderale per la minor efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

GARANZIA AVVERSITÀ SBALZO TERMICO

ART. 185 - Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0° C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10° C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

ART. 186 - La garanzia ha inizio dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica del contratto e comunque non prima del 15 marzo e termina per tutte le specie alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 novembre.

ART. 187 - Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto:

- 1 della minor allegazione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura;
- 2 del prodotto perso a seguito di cascola dei frutti appena allegati.

PRODOTTO RISO E RISO THAI

ART. 188 - In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 12°C, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. **Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause** (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

CAMPIONI

ART. 189 - I campioni previsti dall' ART. 23 delle Condizioni generali per i seguenti prodotti sono così determinati:

- uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- pomodoro: tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- tabacco: tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- frutta, agrumi, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata

